



**CIRCOLARE N.153/2000**

**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RIDUZIONE ACCISE - LEGGE 23.11.2000, N.343, SU G.U. N.276 DEL 25.11.2000.**

La riduzione di 100 lire al litro dell'accisa sul gasolio a favore delle imprese di autotrasporto introdotta dal decreto legge n.265/2000 è divenuta definitiva.

La legge di conversione indicata in oggetto ha confermato che lo sconto si applica sul gasolio consumato negli ultimi quattro mesi del 2000 esclusivamente con veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate.

Per ottenere il beneficio le imprese devono produrre istanza di rimborso agli Uffici Tecnici di Finanza, secondo le modalità già previste per il recupero della carbon tax (DPR n.277/2000).

Limitatamente ai consumi dei mesi di settembre e ottobre, l'istanza può essere presentata già entro quest'anno; per la richiesta dell'importo residuo sarà invece necessario attendere l'emanazione del decreto ministeriale che determinerà l'importo definitivo dello sconto, tenuto conto della variazione del prezzo del gasolio intervenuta nell'ultimo quadrimestre del 2000.

La legge in esame ha inoltre confermato l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del Fondo per la compensazione dei costi professionali dell'autotrasporto con una dotazione pari per l'anno in corso a 330 miliardi di lire, destinata per il momento alla copertura dell'onere derivante dalla riduzione delle accise.

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.128/2000*

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

**G.U. n.276 del 25.11.2000 (fonte Guritel)**

**LEGGE 23 novembre 2000, n. 343**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.**

*La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;*

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

*Promulga*

*la seguente legge:*

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Roma, addi' 23 novembre 2000*

*CIAMPI*

*Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione*

*Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali*

**Segue testo del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265 coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2000, n.343**

**Art. 1.**

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (( e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.))

OMISSIS

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

**Art. 2.**

1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. (( Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1o settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4.))

OMISSIS

**Art. 3.**

1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.

OMISSIS